Rassegna Stampa

mercoledi 03 giugno 2020

COMETA
Sezione:TEMI D'INTERESSE
Dir. Resp.:Marco Tarquinio
Tiratura: 131.395 Diffusione: 109.990 Lettori: 263.000
Rassegna del: 03/06/20
Edizione del:03/06/20
Estratto da pag.:18
Foglio:1/1

Con il virus un «730» autunnale

DANIELE CIRIOLI

Italiani alle prese con le tasse. La quarantena per il Covid non ha fermato la stagione delle dichiarazioni dei redditi, ma ne ha procrastinato i termini fino all'autunno. L'edizione 2020 – che chiede di rendere conto al Fisco di quanto guadagnato nel corso dell'anno 2019 – ha preso il via da circa un mese: dal 5 maggio, esattamente, da quando l'Agenzia delle entrate ha aperto i canali telematici sul proprio sito internet (www.agenziaentrate.gov.it) che consentono a lavoratori dipendenti e pensionati (e non solo) di accedere al modello "730 Precompilato" e dal 14 maggio ne è possibile anche l'invio (cioè la presentazione). Per la presentazione ci sarà tempo fino al prossimo 30 settembre (30 novembre per la dichiarazione "Redditi").

IL 730 PRECOMPILATO.
È una dichiarazione già compilata (appunto) dall'Agenzia delle entrate e messa a disposizione dei contribuenti (dipendenti, pensionati e altri possessori di redditi). Si tratta di una vera e propria "dichiarazione dei redditi" preconfezionata, nella quale l'Agenzia delle entrate ha già inserito i dati su redditi, ritenute, versamenti e numerose (ma non tutte!) spese detraibili e deducibili. Chi l'ha ricevuta non è obbligato a utilizzarla, né a prenderne visione, potendo presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, compilando cioè il modello 730 ordinario o il modello "Redditi". Il contribuente che riceve il 730 precompilato ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiaranti col modello 730 (ad esempio redditi d'impresa) non può utilizzare la dichiarazione precompilata, ma è tenuto a utilizzare il modello Redditi. In alcuni casi, i coniugi possono avvalersi della dichiarazione precompilata in forma congiunta.

LE NOVITÀ DEL 2020.
La dichiarazione precompilata 2020 presenta novità rispetto agli anni precedenti, per quanto riguarda le informazioni e dati già presenti. Prima di tutto è più ampio il novero delle spese sanitarie (tecnici laboratori; audiometristi; audioprotesisti; dietisti; igienisti dentali; podologi; fisioterapisti; logopedisti; biologi; ed altri). In secondo luogo, per quanto riguarda i domestici, quest'anno l'Agenzia delle entrate ha indicato i contributi previdenziali versati all'Inps tramite Libretto Famiglia (con questo strumento, le famiglie possono avvalersi di prestazioni di lavoro occasionali che una volta erano retribuite tramite "voucher" acquistabili dal tabaccaio). Infine, ultima novità concerne la possibilità di presentare il 730 Precompilato per presentare una dichiarazione dei redditi in qualità di erede, cioè per conto di un contribuente deceduto (la possibilità, ovviamente, è concessa nel caso in cui la persona deceduta ha percepito nell'anno 2019 redditi che possono essere dichiarati con il modello 730.

COME SI ACCEDE.
L'Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti le dichiarazioni precompilate in un'apposita area protetta, alla quale si può accedere soltanto se si è in possesso:
– delle credenziali Spid - Sistema pubblico dell'identità digitale per accedere ai servizi della pubblica amministrazione;
– delle credenziali Fisconline rilasciate dalla stessa Agenzia delle entrate (codice Pin e password);
– Pin dispositivo rilasciato dall'Inps;
– Carta nazionale dei servizi (Cns).
Con le credenziali dell'Agenzia delle entrate o con Spid si può anche operare i qualità di tutore o di genitore al fine di presentare la dichiarazione dei redditi di un tutelato o un minore, nonché in qualità di erede se si deve presentare la dichiarazione di una persona deceduta.

La pandemia di Covid-19 ha allungato al 30 settembre i tempi della presentazione del modello fiscale. La dichiarazione precompilata si può inviare già dal 14 maggio

Gli speciali di Avvenire
DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Con il virus un «730» autunnale

Peso:41%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
071-142-080
Telpress
Servizi di Media Monitoring

Come «recuperare» le spese dell'anno attraverso le tasse

Presentando il modello 730 è possibile recuperare parte delle spese sostenute, sotto forma di "detrazione fiscale" o "deduzione dal reddito" (si veda box in pagina per le differenze). Vale il principio che tutte le spese e altri oneri, deducibili o detraibili, devono essere stati sostenuti nel corso dell'anno 2019 per poter determinare un risparmio di tasse sulla dichiarazione dei redditi di quest'anno.

Spese sostenute per familiari a carico. Alcuni oneri e spese (ad esempio le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, i contributi previdenziali e assistenziali, le spese per l'abbonamento al trasporto pubblico, le spese in favore dei figli affetti da DSA) danno diritto alla detrazione o alla deduzione anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone fiscalmente a carico. In tal caso, la detrazione o deduzione spetta anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto (nel prospetto "Familiari a carico" sono indicati il codice fiscale del familiare e il numero dei mesi a carico, ma la percentuale di detrazione è pari a zero). Il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o al figlio fiscalmente a carico. In quest'ultima ipotesi le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute. Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, l'intera spesa sostenuta può essere attribuita al coniuge non a carico. Più in generale, la detrazione spetta al contribuente che ha sostenuto la spesa nell'interesse dei familiari a carico anche nell'ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati ad un altro familiare anch'esso fiscalmente a carico del soggetto che ha sostenuto la spesa, fermo restando le specifiche ipotesi in materia di acquisto di autovetture per disabili e spese per la frequenza di asili nido. Per i contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali e ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale versati nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, la deduzione spetta per la sola parte da questi ultimi non dedotta.

Spese sostenute per familiari non a carico affetti da patologie esenti. Le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (ticket), danno diritto alla detrazione per la parte che non trova capienza nell'imposta dovuta dal familiare non a carico.

Spese sostenute dagli eredi. Gli eredi hanno diritto alla detrazione d'imposta (oppure alla deduzione dal proprio reddito complessivo) per le spese sanitarie sostenute per il defunto dopo il decesso. **(D.C.)**

Figli a carico, cambiano i limiti

Peso:9%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
071-142-080
Telpress
Servizi di Media Monitoring

COMETA
Sezione:TEMI D'INTERESSE

CORRIERE DELLA SERA
Dir. Resp.:Luciano Fontana
Tiratura: 314.690 Diffusione: 301.468 Lettori: 2.093.000

Rassegna del: 03/06/20
Edizione del:03/06/20
Estratto da pag.:35
Foglio:1/1

Treu: Cassa integrazione, sì al modello unico Meno sprechi e disparità

Il presidente Cnel: contratti, partire dalla produttività

L'intervista

di **Dario Di Vico**

«Penso che l'intera materia degli ammortizzatori sociali abbia bisogno di una revisione. Abbiamo una strumentazione che riesce nella difficile impresa di sommare sprechi e ingiustizie ed è abbastanza evidente che non possiamo permetterci né di buttar soldi né di alimentare ulteriori disuguaglianze». Tiziano Treu, presidente del Cnel, sta seguendo con attenzione le vicende legate all'esplosione dell'utilizzo della Cassa integrazione legata all'emergenza Covid e crede che sia arrivato il momento per mettere da parte le pigrizie e riformare il sistema delle tutele.

Il vice-presidente della Confindustria Stirpe ha proposto nei giorni di creare una Cassa integrazione Covid che entri in vigore dopo la fine del blocco dei licenziamenti e duri per due anni. Che ne pensa?

«Sono d'accordo con lo spirito della proposta. La strada giusta è unificare tutto e far nascere una sola Cassa semplificata che duri fino al termine dell'emergenza, differenziando la scadenza a seconda dei settori. Riassorbiremmo una pletora di procedure che generano ritardi e iniquità. Naturalmente una scelta di questo tipo deve essere accompagnata da un rafforzamento dei controlli»

Non prevede nessuna eccezione?

Alitalia a Telecom fino a realtà minori in ambito regionale, hanno tenuto in vita rapporti aziendali ormai logorati. E ingessato il mercato del lavoro.

Come potrebbero essere introdotte queste novità?

«In sede di legge di bilancio. Nel frattempo però dovremmo valorizzare l'articolo 88 del Decreto Rilancio che prevede l'avvio di corsi di formazione per il personale in Cassa per utilizzare i tempi morti e creare le professionalità del mercato del lavoro di domani».

Finora siamo rimasti sul lato sprechi e su quello delle disuguaglianze?

«Penso che vada garantita ai lavoratori precari e stagionali una Cassa minima finanziata dalla fiscalità generale laddove i contributi versati non fossero sufficienti. E' una misura che va nella stessa direzione dei progetti che parlano di pensione di garanzia. Esiste già in molti Paesi e va costruita in maniera da non scoraggiare il pagamento dei contributi».

Se non sbaglio il vostro gruppo di lavoro vuole anche limitare i compiti dell'Inps?

«Gli ammortizzatori sociali sono altra cosa dalle pensioni e andrebbero gestiti da un'agenzia ad hoc con poteri gestionali. Chi paga e chi controlla deve essere la stessa mano per evitare abusi e sprechi e far osservare la condizionalità di accettare l'offerta di lavoro, cosa mai accaduta in Italia. E' chiaro che su questa strada incontriamo i poteri delle Regioni. Ma un mercato del lavoro vestito come Arlecchino non giova a nessuno, dovremmo convincercene. E' evidente che scelte di questo tipo hanno bisogno di un dibattito ampio e di strumenti legislativi ad hoc».

Accanto alla revisione della Cassa c'è un altro dossier che scotta: il rinnovo dei principali contratti di lavoro e il rischio di un conflitto verticale tra Confindustria e sindacati.

«Ne sono cosciente e preoccupato. Ho apprezzato che in questa tornata il contratto dei meccanici venga discusso al Cnel e quindi seguo con attenzione la partita. Per evitare la logica del muro contro muro partirei dal dato che ci ha fornito Ignazio Visco: l'aumento dell'1% di produttività genererebbe un incremento dell'1,5% del Pil. Ecco partiamo da lì, da un recupero di efficienza e poi facciamo in modo che i suoi effetti si spalmino».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ammortizzatori
Gli ammortizzatori sociali andrebbero gestiti da un'agenzia ad hoc

Sono d'accordo con lo spirito della proposta avanzata da Confindustria

Chi è
Tiziano Treu, 80 anni, ex ministro del Welfare e attuale presidente del Cnel, Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
039-133-080
Telpress
Servizi di Media Monitoring

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Fabio Tamburini
Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000

Lavoro, Italia pronta a chiedere i fondi Sure

OCCUPAZIONE
Sul tavolo del Governo la lettera per ottenere 20 miliardi di risorse Ue

Dopo gli appelli di Confindustria e sindacati, il governo ha messo nero su bianco la strategia per gli interventi di sostegno all'occupazione e si prepara a inviare il suo piano a Bruxelles per attivare lo strumento "Sure" che garantirà, in tempi brevi, una dote di 20 miliardi. Con il fondo europeo il primo obiettivo è eliminare vincoli all'uso della cassa-covid e prolungarne la durata almeno fino a dicembre, con lo sguardo al 2021; possibili anche alcune integrazioni a misure chiave, come bonus autonomi e congedi straordinari.

Rogari e **Tucci** *a pag. 2*

Cig e lavoro, arrivano 20 miliardi Il Governo chiede i fondi Sure

Il dossier. Pronta sul tavolo dell'esecutivo la lettera da inoltrare a Bruxelles. Con i prestiti europei cassa Covid almeno fino a dicembre. Possibili integrazioni a bonus autonomi e congedi straordinari

Marco Rogari
Claudio Tucci
ROMA

Il prolungamento della Cassa Covid-19 almeno fino a dicembre, con lo sguardo al 2021, e alcune possibili integrazioni a misure chiave, come bonus autonomi e congedi straordinari, per salvaguardare l'occupazione minata dall'emergenza coronavirus.

Dopo gli appelli di Confindustria e sindacati a disegnare un percorso di rilancio e di tutela di imprese e forza lavoro, il governo ha messo nero su bianco la strategia per gli interventi di sostegno all'occupazione ed è pronto a inviare, con una lettera, il suo piano a Bruxelles per attivare lo strumento dei fondi Sure. Che garantirà, in tempi relativamente brevi, una dote di 20 miliardi di euro con l'obiettivo di puntellare, in prima battuta, gli ammortizzatori d'emergenza.

La rotta tracciata dal ministero dell'Economia prevede il ricorso ai prestiti Ue, previsti proprio per mitigare il rischio disoccupazione, con un orizzonte che non va oltre la prossima legge di Bilancio. Già nel Programma nazionale di riforme (Pnr), alle ultime limature tecniche per essere presentato dal governo nei prossimi giorni, saranno già indicate le linee guida per la strategia di ripresa, a cominciare proprio dal riordino del sistema degli strumenti di integrazione al reddito (si veda altro articolo in pagina).

Il tema ammortizzatori è obiettivamente delicato. Con il decreto Marzo, e poi con il decreto Rilancio, attualmente all'esame della Camera, sono stati stanziati, complessivamente, circa 20 miliardi di euro tra cassa emergenziale ordinaria e in deroga (5 con il Dl 18, altri 15 con il Dl 34), consentendo sostanzialmente a tutte le imprese di poter utilizzare 9 settimane di sussidio, più altre 9, suddivise - per ragioni di risorse - in 5 più ulteriori 4, da attivare però dal 1° settembre e fino al 31 ottobre. Per un totale di 18 settimane, seppure, al momento, "spezzate" in tre tranche.

Con i fondi Sure il primo obiettivo dell'esecutivo è quello di mettere "in fila" le nuove 9 settimane, eliminando, cioè, il riferimento temporale del 1° settembre (oggi previsto per far scattare le ulteriori 4), allungando, al tempo stesso, il periodo di utilizzo dell'ammortizzatore Covid-19 almeno fino a dicembre. Una mossa, questa, che verrebbe incontro alle richieste, pressanti, dell'intero mondo produttivo, dal commercio-turismo alla manifattura, visto che oggi le aziende, che all'inizio della pandemia hanno richiesto subito tutte insieme le prime 9 settimane di Cig Covid-19, possono attivarne solo altre 5, e quindi già a metà giugno si troverebbero senza ammortizzatori emergenziali. Praticamente, tra pochi giorni (e con il divieto di licenziare prorogato fino al 17 agosto). Ecco allora che consentire subito anche le altre 4 settimane di cassa allevierebbe, in parte, la situazione. Non solo: il ricorso agli aiuti Ue per il lavoro consentirebbe di gettare una sorta di ponte per fronteggiare la richiesta di ammortizzatori nei prossimi mesi che andrà tarata sulla base di un apposito monitoraggio per verificare l'effettivo tiraggio delle settimane a venire.

«Con l'arrivo dello Sure entro i tempi della legge di bilancio sarà possibile gestire meglio le eventuali ulteriori necessità per gli ammortizzatori sociali e in particolare la cassa integrazione», dice al Sole24Ore il sottosegretario all'Economia, Pier Paolo Baretta. Come è noto, il programma europeo di aiuti contro la disoccupazione ammonta a 100 miliardi e la quota potenzialmente spettante all'Italia è di

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
067-141-080
Telpress
Servizi di Media Monitoring

25 miliardi, da "depurare" però di 3-4 miliardi di garanzie che dovranno essere fornite. Sul cammino del piano c'è l'incognita della possibilità di utilizzare i prestiti anche per i periodi antecedenti l'ok alla richiesta. Sure, se Bruxelles chiarirà che le risorse potranno essere utilizzate anche "retroattivamente", potrebbero servire pure per puntellare le settimane già preventivate di Cig, nel caso in cui l'utilizzo effettivo si confermasse molto elevato (al momento, l'unico dato reso noto da Inps è che circa l'85% delle imprese ha richiesto le prime 9 settimane di cassa Covid-19 tutte e subito).

Dopo dicembre, la partita è ancora da scrivere. «A mio avviso – spiega Marco Leonardi, consigliere economico del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri – si potrebbe immaginare una nuova Cig semplificata e condizionata, ad esempio a percorsi di politica attiva e formazione. Così potremmo disegnare un nuovo e più mirato sistema di ammortizzatori sociali, anche economicamente più sostenibili». Essendo i 20 miliardi Sure legati a misure di salvaguardia dell'occupazione, i prestiti Ue non potranno essere utilizzati, ad esempio, per rafforzare la Naspi, l'indennità di disoccupazione che va a persone che l'impiego l'hanno perso). Ma potrebbero servire per integrare il bonus (600/mille euro) per i lavoratori autonomi e per i congedi straordinari, che consentono una migliore conciliazione vita-lavoro.

Obiettivo manovra. Il sottosegretario all'Economia, Pier Paolo Baretta: «Con l'arrivo dello Sure entro i tempi della legge di bilancio sarà possibile gestire meglio le eventuali ulteriori necessità per gli ammortizzatori sociali e in particolare la cassa integrazione»

6,9 milioni

CIG D'EMERGENZA GIÀ PAGATE

I beneficiari della cassa integrazione Covid-19. Quelli ancora da pagare giacenti sono meno di 600mila

Sostegno all'occupazione. Finora tra cassa integrazione ordinaria e in deroga per l'emergenza Covid-19 sono stati stanziati 20 miliardi

L'ITALIA E I FONDI UE
Cig e lavoro, arrivano 20 miliardi Il Governo chiede i fondi Sure

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
067-141-080
Telpress
Servizi di Media Monitoring

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Fabio Tamburini
Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000
Rassegna del: 03/06/20
Edizione del:03/06/20
Estratto da pag.:8
Foglio:1/1

FAMIGLIA

Congedo parentale extra con platea ampia

Chiarimenti dell'Inps sull'estensione da 15 a 30 giorni del provvedimento

L'estensione da 15 a 30 giorni del congedo parentale straordinario Covid-19 a opera del decreto legge rilancio (Dl 34/2020) vale per i lavoratori autonomi e per gli iscritti alla gestione separata, oltre che per quelli dipendenti del settore privato. Si giunge a tale conclusione sulla base delle informazioni che Inps ha pubblicato nella sezione dei servizi online del suo sito internet, accessibile dai cittadini tramite credenziali.

Con il decreto legge cura Italia è stato introdotto un congedo parentale della durata di 15 giorni che si aggiunge a quello ordinario, da utilizzare a partire dal 5 marzo e durante la sospensione dei servizi scolastici e dell'infanzia, da parte di genitori con figli fino a 12 anni di età, oppure senza limiti di età se affetti da handicap grave (legge 104/1992) e iscritti a una scuola o a un centro diurno a carattere assistenziale.

Il decreto rilancio ha esteso a 30 giorni la durata massima del congedo, consentendone la fruizione fino al 31 luglio. Tuttavia, intervenendo sul Dl 18/2020, il Dl 34/2020 ha modificando in modo non chiaro il testo originario, lasciando il dubbio che i 15 giorni aggiuntivi fossero riferiti solo ai lavoratori dipendenti del comparto privato. Finora Inps non ha fornito indicazioni ufficiali e tanto meno ha pubblicato messaggi o circolari con le istruzioni operative.

Tuttavia, ieri, entrando nella sezione dei servizi online dedicati alla richiesta dei congedi parentali, si poteva constatare che le informazioni, prima relative al decreto legge 18/2020, sono state aggiornate al Dl 34/2020. Infatti viene precisato che la durata del congedo è di 30 giorni, fruibili dal 5 marzo al 31 luglio, e per i giorni di assenza dal lavoro viene erogata un'indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito. In particolare per gli iscritti alla gestione separata l'indennizzo per ogni giorno è il 50% di 1/365 del reddito individuato secondo le regole del congedo parentale ordinario, mentre per artigiani, commercianti e coltivatori diretti è pari alla metà della retribuzione convenzionale stabilita per legge.

Inoltre viene indicata la procedura da seguire, che comporta la necessità, a un certo punto di compilazione della domanda, di scegliere se la richiesta si riferisce al congedo Covid-19 o a quello ordinario.

Confermato che il periodo di astensione può essere utilizzato alternativamente dai due genitori fino a 30 giorni complessivi.

Confermata, infine, l'incompatibilità con il bonus baby sitter, anch'esso straordinario, introdotto dal Dl cura Italia per un valore di 600 euro e che il decreto rilancio ha portato a 1.200 euro. In base alle informazioni pubblicate, nelle versione "maxi" di questi due aiuti non appare possibile alternare 15 giorni di congedo con un bonus da 600 euro. Quindi chi ha eventualmente già utilizzato le prime due settimane di congedo potrà solo ottenerne altre due e chi ha richiesto 600 euro di bonus potrà fare domanda per la seconda tranche. Peraltro quest'ultimo non può ancora essere richiesto, e nella relativa sezione del sito Inps sono ancora riportate le informazioni relative alla prima versione del contributo.

—M.Pri.

Permessi fruibili dal 5 marzo al 31 luglio Indennità del 50% dello stipendio o del reddito

PARTITE IVA
La babele degli aiuti Covid-19 per i lavoratori autonomi
Congedo parentale extra con platea ampia

Peso:12%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
067-141-080
Telpress
Servizi di Media Monitoring

ItaliaOggi
Dir. Resp.:Paolo Panerai
Tiratura: 60.376 Diffusione: 35.977 Lettori: 119.000
Rassegna del: 02/06/20
Edizione del:02/06/20
Estratto da pag.:31
Foglio:1/1

Licenziamenti, Naspi con riserva

Naspi «condizionata» a chi perde il lavoro nel periodo di vigenza del divieto di licenziamento per Covid-19. Al lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo, infatti, l'Inps erogherà l'indennità di disoccupazione con riserva di ripetizione qualora il beneficiario dovesse essere reintegrato nel posto di lavoro. Per due motivi: perché (così stabiliscono il decreto Cura Italia e quello Rilancio) il licenziamento è nullo (ma deve stabilirlo un giudice) e perché il datore di lavoro può revocare il licenziamento. Lo spiega l'Inps nel messaggio n. 2261 di ieri, sulla base di indicazioni del ministero del lavoro.

Divieto di licenziamento. A partire dal 17 marzo, per la durata di cinque mesi, è operativo un divieto di licenziamento e, per lo stesso periodo, sono sospese le procedure di licenziamento avviate dal 23 febbraio. In altre parole, durante tale periodo il datore di lavoro non può licenziare per giustificato motivo oggettivo e sono sospese le procedure di licenziamento collettivo per lo stesso motivo. Inoltre, il datore di lavoro che ha effettuato licenziamenti, può revocarli in ogni tempo a condizione che, contestualmente, faccia richiesta di cassa integrazione salariale per i lavoratori interessati dalla data di licenziamento. In caso di revoca, il rapporto di lavoro s'intende ripristinato senza soluzione di continuità e senza oneri né sanzioni a carico del datore di lavoro.

Decide il giudice. In merito alla possibilità di accogliere le domande di Naspi con riferimento a licenziamenti che siano intervenuti nel periodo del divieto, l'Inps ha chiesto un parere al ministero del lavoro, il quale ha osservato (nota prot. n. 5481/2020) che »non rileva dunque, a tal fine, il carattere nullo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo - intimato da datore di lavoro nel periodo soggetto a divieto - atteso che l'accertamento sulla legittimità o meno del licenziamento spetta al giudice di merito, così come l'individuazione della corretta tutela dovuta al prestatore».

Sì all'indennità di disoccupazione. Sulla base di tale parere, l'Inps spiega che, in presenza dei requisiti, accoglierà le domande di Naspi presentate dai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di licenziamento, con le causali per le quali opera il divieto. Tuttavia, l'erogazione della Naspi sarà effettuata con riserva di ripetizione di quanto erogato nel caso in cui il lavoratore, a seguito di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, dovesse essere reintegrato nel posto di lavoro. In tal caso, quindi, il lavoratore è tenuto a comunicare all'Inps, tramite modello Naspi-Com, l'esito del contenzioso ai fini della restituzione di quanto erogato e non dovuto per effetto di licenziamento illegittimo a titolo d'indennità di disoccupazione. Inoltre, potrebbe pure verificarsi che il datore di lavoro revochi il licenziamento per giustificato motivo oggettivo chiedendo, contestualmente, per il lavoratore riassunto, il trattamento di cassa integrazione. Anche in questa ipotesi, quanto già eventualmente erogato a titolo di Naspi sarà oggetto di recupero da parte dell'Inps.

Colf, badanti e co.co.co. esclusi. Infine, l'Inps spiega di aver chiesto al ministero di precisare pure se il divieto di licenziamento opera nei confronti di colf e bandati. Il ministero ha risposto negativamente, poiché è prevista la disciplina di libera recedibilità sul lavoro domestico. Idem per quanto riguarda i co.co.co., perché l'ambito di applicazione del divieto è limitata ai rapporti subordinati.

Daniele Cirioli

© Riproduzione riservata

Bonus 600 €, partono i ricorsi

Peso:26%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
067-141-080
Telpress
Servizi di Media Monitoring

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Fabio Tamburini
Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000

Licenziati in periodo di moratoria con la Naspi

AMMORTIZZATORI

L'Inps: per la copertura non rileva la validità o meno del recesso

Giampiero Falasca

Il lavoratore licenziato durante il periodo di vigenza della "moratoria" sui recessi economici introdotta dal decreto Cura Italia (Dl 18/2020) e prolungata dal decreto Rilancio (Dl 34/2020) ha diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito contro la disoccupazione involontaria (Naspi), a prescindere da ogni discussione in merito alla validità ed efficacia del recesso.

Con questa interpretazione l'Inps (messaggio n. 2261/2020, pubblicato ieri) previene il rischio di alcuni rilevanti problemi applicativi connessi alle regole eccezionali introdotte in questi mesi per fronteggiare la crisi economica connessa all'emergenza Covid-19.

Il messaggio riguarda, in particolare, gli effetti derivanti dalla violazione del divieto di licenziamento fissato dall'articolo 46 del decreto Cura Italia (e dal successivo articolo 80 del decreto Rilancio). Sulla base di queste norme, a decorrere dal 17 marzo 2020 è preclusa per cinque mesi la possibilità di avviare (o proseguire, per le procedure iniziate successivamente alla data del 23 febbraio 2020) qualsiasi licenziamento collettivo, così come è vietato intimare licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo in base all'articolo 3 della legge n. 604/1966 (per rafforzare il divieto, è vietato anche avviare la conciliazione preventiva presso l'Ispettorato territoriale del lavoro nei casi in cui è prevista).

Inps precisa che, se un datore di lavoro ignora questi divieti e procede al licenziamento, il dipendente ha comunque diritto a percepire l'indennità di disoccupazione Naspi. L'istituto giunge a tale conclusione (richiamando un parere fornito dal ministero del Lavoro) osservando che, ai fini della Naspi non rileva la validità o invalidità del recesso, che eventualmente dovranno essere oggetto di un accertamento giudiziario. In questo modo viene demandato correttamente al giudice il compito di valutare anche la legittimità dei recessi effettuati il 17 e il 18 maggio, giorni non coperti dal divieto a causa della ritardata pubblicazione ed entrata in vigore del Dl n. 34/2020 che ha esteso il divieto inizialmente previsto fino al 16 maggio.

Tuttavia la Naspi sarà erogata con riserva di restituzione nell'ipotesi in cui il lavoratore, a seguito di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, dovesse essere reintegrato in azienda; in caso di esito vittorioso della causa, quindi, il dipendente dovrà restituire l'indennità incamerata. La Naspi dovrà essere restituita anche nel caso in cui il datore di lavoro decidesse di revocare il licenziamento utilizzando la facoltà introdotta dal decreto Rilancio per alcuni casi specifici.

Questo orientamento previene il possibile vuoto di tutela che si sarebbe venuto a creare per lavoratori ingiustamente licenziati in violazione del divieto legale: un eventuale diniego della Naspi, motivato dalla nullità del licenziamento, avrebbe creato un danno al soggetto debole del rapporto.

Il messaggio Inps precisa, infine, che il divieto di licenziamento non si applica ai rapporti di lavoro domestico, soggetti a una disciplina speciale, e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, dato che esulano dal campo della subordinazione.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
067-141-080
Telpress
Servizi di Media Monitoring

ItaliaOggi Sette
Dir. Resp.:Paolo Panerai
Tiratura: 133.263 Diffusione: 88.589 Lettori: 119.000

Coronavirus, tutti gli interventi per il lavoro, le imprese e i professionisti

(D.L. 17 marzo 2020, n. 18; DL 8 aprile 2020, n. 23; D.L.19 maggio 2020, n. 34)

a cura *dello Studio Verna Società Professionale*

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
071-142-080
Telpress
Servizi di Media Monitoring

1.MISURE PER IL LAVORO *a cura di Stefano Verna*

	Tema	Misure
	1.1. Ammortizzatori sociali	
	Disposizioni comuni a tutti gli ammortizzatori sociali «Covid-19» (Cigo, assegno ordinario, Cigd). Dl. 18, 23 e 34. Le imprese con più di 15 dipendenti non coperte da Cigo o Cigs, e quelle con dipendenti tra 6 e 15, ricorrono alle prestazioni dei Fondi di solidarietà bilaterale o, in assenza, al Fondo di integrazione salariale (FIS), che erogano un assegno ordinario. Le imprese i cui Fondi bilaterali non coprono tutte le causali (per esempio crisi, ma non eventi imprevisti) e che non possono quindi accedere al FIS e quelle fino a 5 dipendenti, ricorrono alla Cigd. La misura della prestazione è fissata nell'80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, tenendo però conto dei massimi mensili erogabili. L'assegno familiare spetta anche in caso di ricorso al FIS.	Sono previsti per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa a causa dell'emergenza Covid-19 o a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei dipendenti con obbligo di permanenza domiciliare; per i dipendenti già in forza al 25 marzo 2020 (o assunti successivamente in caso di cambio d'appalto o trasferimento d'azienda); durata massima 18 settimane (di cui 14 utilizzabili dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 e 4 settimane dal 1° settembre al 31 ottobre 2020)* anche non consecutive e frazionate (ovvero tenendo conto del numero di giorni di effettivo utilizzo dell'ammortizzatore diviso per 5 o per 6 a seconda che in azienda sia utilizzata la settimana corta o lunga); i periodi usufruiti non sono computati ai fini della durata massima consentita dai corrispondenti strumenti ordinari; non è previsto il pagamento di contribuzione addizionale; sono previsti limiti di spesa per ciascuna tipologia di integrazione; non è necessario il previo utilizzo delle ferie maturate (messaggio Inps n. 3777/2019). I dipendenti possono ricevere tempestivamente l'indennità con l'apertura di credito bancario (coperta da un Fondo di garanzia) per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro. Le imprese che avessero esaurito le 9+5 settimane prima del 31 agosto possono, in attesa della decorrenza del 1° settembre per le ulteriori 4, utilizzare: i) ferie accantonate e non fruite; ii) gli ammortizzatori sociali con le procedure ordinarie ex Dlgs 148/2015; iii) alternanza di periodi di lavoro e periodi di formazione ai sensi dell'art. 88, Dl 34. Vedasi mess. Inps 1822, in relazione al rapporto tra malattia e i diversi trattamenti di integrazione salariale che, generalmente, sostituiscono l'indennità giornaliera di malattia. *Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

1	Cigo e assegno ordinario (art. 19, Dl 18 – Circ. Inps 47; mess. Inps 2101; art. 68 e 71, Dl 34)	I datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della Cigo o per i quali trova applicazione un Fondo di Solidarietà Bilaterale o le aziende iscritte al FIS con più di 5 dipendenti, possono richiedere la Cigo o l'assegno ordinario. La domanda va inoltrata all'Inps, causale «Covid 19-nazionale» (sito Inps accedendo all'area «servizi per consulenti e aziende», opzione «Cig e fondi di solidarietà»), entro la fine del mese successivo al mese di inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa (entro al 31 maggio 2020 per le sospensioni/riduzioni di attività lavorativa decorrenti dal 23 febbraio fino al 30 aprile). Non è necessario l'accordo sindacale ma l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. I datori di lavoro possono anticipare i trattamenti che recuperano tramite il mod. Dm 10/2 (compensazione in F24 o rimborso) o possono fare richiesta di pagamento diretto della prestazione all'Ente (senza obbligo di comprovare le difficoltà finanziarie). In tale ultimo caso, la richiesta, se successiva al 18 giugno, è disciplinata dalla seguente procedura: deve essere presentata entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa (entro il 3 giugno per i periodi in corso al 19 maggio), con la lista dei beneficiari e le ore di riduzione/sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo oggetto della domanda; entro i successivi 15 giorni l'Inps autorizza le domande e anticipa il 40% delle ore autorizzate. Il saldo del restante 60%, o il recupero di somme eventualmente non dovute (è uso delle aziende chiedere prudenzialmente autorizzazione per un numero di ore di sospensione maggiore rispetto a quello che effettivamente consumeranno) è eseguito all'invio, entro 30 giorni dall'erogazione dell'anticipazione, della documentazione con le ore di ammortizzatore effettivamente usufruite.
2	Cigo per aziende che hanno in corso una Cigs (art. 20, Dl 18 - Circ. Inps 47; mess. Inps 2066; art. 69, Dl 34) Assegno di solidarietà convertito in assegno ordinario (art.21, Dl. 18; circ. Inps 47)	I datori di lavoro che il 23.02.2020 avevano in corso una Cigs possono richiedere la Cigo con sospensione della Cigs in corso nei termini indicati al n. 55 per la Cigo. È possibile convertire l'assegno di solidarietà in corso di fruizione alla data del 23.2.2020 erogato dal FIS in assegno ordinario.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
071-142-080
Telpress
Servizi di Media Monitoring

3	Cassa in deroga (Cigd) (art.22, 22ter, quater e quinquies, Dl 18; Dm Min. Lav. 24.3; circ. Inps 47 e 58; art. 70 e 71, Dl 34)	I datori di lavoro (a esclusione dei datori di lavoro domestici), per i quali non trovino applicazione Cigo, assegno ordinario o Cigs, che sospendono o riducono l'attività lavorativa a causa dell'emergenza Covid-19, possono richiedere la Cigd, previo accordo tra le Regioni o Province Autonome e i Sindacati (alcune Regioni richiedono accordi tra le imprese e i Sindacati). L'accordo non è richiesto per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti. Le domande devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e alle Province autonome che effettueranno l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione. Il datore di lavoro è obbligato a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro il 20 di ogni mensilità successiva. Dal 19 maggio 2020 i trattamenti per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni sono concessi direttamente dall'Inps a domanda del datore di lavoro inviata, se successivamente al 18 giugno, entro il quindicesimo giorno (o entro il mese successivo in caso di pagamento non diretto) dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto deve trasmettere (attesa circolare Inps per le specifiche modalità) la lista dei beneficiari e le ore di riduzione/sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo oggetto della domanda; entro i successivi 15 giorni l'Inps autorizza le domande e anticipa il 40% delle ore autorizzate. Il saldo del restante 60%, o il recupero di somme eventualmente non dovute (con conseguente recupero delle somme dai lavoratori interessati da parte dell'azienda che prudenzialmente abbia chiesto autorizzazione per un numero di ore di sospensione maggiore rispetto a quello effettivamente consumato) avverrà all'invio, entro 30 giorni dall'erogazione dell'anticipazione, della documentazione con le ore di Cigd effettivamente usufruite. I datori di lavoro che non hanno ancora inviato i dati all'Inps per domande già autorizzate relativamente a periodi di sospensione tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020 devono provvedere entro l'8 giugno. I datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province possono richiedere la Cigd trattamento di cassa integrazione in deroga direttamente al Ministero del Lavoro e anticipare il trattamento.
4	Salvaguardia bonus Renzi e bonus sostitutivo di 100 euro (art. 128, Dl 34)	Il bonus di 80 euro e il trattamento integrativo della retribuzione di 100 euro spettanti rispettivamente fino al 30 giugno e dal 1° luglio 2020 saranno riconosciuti anche ai lavoratori dipendenti beneficiari della cassa integrazione per l'emergenza coronavirus diventati incapienti, ovvero percettori di redditi annui inferiori a 8.174 euro.
5	Piano spostamenti casa-lavoro e mobility manager (art. 229, Dl 34)	Le aziende con più di 100 dipendenti localizzate in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti devono redigere un piano degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti e nominare un mobility manager aziendale. Le modalità attuative saranno stabilite con decreto ministeriale.
1.2. Misure di sostegno dei lavoratori		
6	Congedi e indennità per i lavoratori del settore privato (art. 23, co. 1-5, 8 Dl 18 – circ. Inps 44 e 45; art. 72, Dl 34)	Dal 5 marzo al 31 luglio 2020, i dipendenti, i lavoratori iscritti alla gestione separata e gli autonomi iscritti all'Inps, con figli fino a 12 anni o disabili, hanno diritto a un congedo parentale fino a 30 giorni con un'indennità pari al 50% della retribuzione, con contribuzione previdenziale figurativa. In alternativa, i su citati lavoratori possono optare per uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitter (regolarmente assunta) o per l'iscrizione ai centri estivi, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia nel limite massimo complessivo di 1.200 euro (2.000 per i dipendenti del settore pubblico), tramite libretto di famiglia e registrazione al sito dell'Inps. Il bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo di cui all'art. 1, co. 355, L. 232/2016.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
071-142-080
Telpress
Servizi di Media Monitoring

7	Astensione dal lavoro (art. 23, co.6, Dl 18, art. 72, Dl 34)	I dipendenti con figli fino a 16 anni, in assenza di altri genitori che fruiscono di sostegno al reddito o con diritto ad astensione dal lavoro, hanno diritto all'astensione dal lavoro, con conservazione del posto di lavoro, ma senza indennità o contribuzione figurativa.
8	Permessi retribuiti ex art. 33 L. 104/92 (art. 24, Dl 18 – circ. Inps 45; mess. Inps 1621; art. 73, Dl 34)	Per coloro che devono assistere un familiare disabile grave, il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa è incrementato di complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile e di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020. In caso di Cig/Fis con sospensione a zero ore, non vengono riconosciute le giornate di permesso.
9	Trattamento per quarantena (art. 26, Dl 18, art. 74, Dl 34)	Il periodo in quarantena fino al 31 luglio 2020 con sorveglianza attiva per lavoratori del settore privato è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico e pensionistico.
10	Proroghe assegni di disoccupazione (Naspi e Dis-coll) (art. 33, Dl 18; art. 92, Dl 34)	Per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi nel 2020, il termine di presentazione delle domande disoccupazione Naspi e Dis-coll è prorogato da 68 a 128 giorni. Proroga di due mesi per gli assegni di disoccupazione che sono scaduti tra il 1° marzo e il 30 aprile del 2020.
11	Sospensione licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (art. 46, Dl 18, art. 88, Dl 34) Sospensione licenziamenti genitori di disabili (art. 47, Dl 18) Sovvenzioni per evitare licenziamenti (art. 60, Dl 34)	Sono sospesi fino al 17 agosto 2020 tutti i licenziamenti «economici», di natura individuale (per giustificato motivo oggettivo) in corso al 17 marzo o di natura collettiva (disciplinati dalla legge 223/1991), qualora questi ultimi siano collegati a procedure avviate dopo il 23 febbraio 2020. I licenziamenti dal 23 febbraio al 17 marzo possono essere revocati facendo contestuale ricorso alla cassa di integrazione salariale. Non sono sospesi: i licenziamenti per giusta causa; per giustificato motivo soggettivo, ivi compresi quelli di natura disciplinare; per raggiungimento del limite massimo di età per la fruizione della pensione di vecchiaia; determinati da superamento del periodo di comporto; per inidoneità; dei dirigenti che sono determinati da «giustificatezza»; durante o al termine del periodo di prova; dei lavoratori domestici; la risoluzione del rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo. Sospensione fino al 30 aprile dei licenziamenti per assenza dal lavoro di genitori di disabili.
12	Emersione lavoro irregolare (art. 103, Dl 34)	Si applicano le seguenti disposizioni in relazione ai settori dell'agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura, assistenza alla persona e lavoro domestico. ∞I datori di lavoro possono presentare istanza, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o stranieri. ∞ I cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di 6 mesi dalla presentazione dell'istanza. Se, nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato o la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa nei settori dell'agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza, lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
071-142-080
Telpress Servizi di Media Monitoring

13	Rinnovo contratti a tempo determinato (art. 19-bis, Dl 18, superato dall'art. 93, Dl 34)	Per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da Covid-19, è consentito il rinnovo o la proroga, senza indicazione della causale (esigenze temporanee e oggettive, di sostituzione di altri lavoratori, connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili) dei contratti a tempo determinato in essere al 23 febbraio 2020, fino al 30 agosto 2020, anche nel caso in cui fossero stati attivati gli ammortizzatori sociali.
14	Smart working lavoratori disabili (art. 39, Dl 18; art. 90, Dl 34)	I lavoratori con un almeno un figlio minore di anni 14 o affetti da gravi patologie o immunodepressi o con familiari disabili o immunodepressi hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro, se compatibile, in modalità agile fino alla cessazione dello stato di emergenza.
	1.3. Indennità ai lavoratori	
	Disposizioni comuni a tutte le indennità (Art. 86, Dl 34)	Le indennità non sono tra loro cumulabili e sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. I lavoratori che hanno già percepito l'indennità di 600 euro per marzo ex art. 27, 28, 29, 30, 38, Dl 18 (vedi nn. 15, 16, 17, 18, 20) potranno ricevere l'indennità 600 euro di aprile senza presentare una nuova domanda. Dal 3 giugno 2020 si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità per il mese di marzo.
15	Indennità professionisti, co.co. co, artigiani e commercianti (art. 27, 28 Dl 18 – circ. Inps 49; art. 84, co 1-3, Dl 34)	Agli artigiani, commercianti e agenti di commercio, ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta dall'Inps per i mesi di marzo e aprile, un'indennità mensile non tassata pari a 600 euro. È riconosciuta una indennità per maggio 2020 pari a 1000 euro a: i) liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 19 maggio 2020, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che autocertifichino di aver subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito (entrate meno uscite e ammortamenti) del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019; ii) titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che hanno cessato il rapporto di lavoro entro il 19 maggio 2020.
16	Indennità artigiani e commercianti (art. 28 Dl 18 – circ. Inps 49; art. 84, co 4, Dl 34)	Agli artigiani, commercianti e agenti di commercio, titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (a eccezione della Gestione separata), è riconosciuta dall'Inps per i mesi di marzo e aprile, un'indennità mensile non tassata pari a 600 euro.
17	Indennità stagionali del turismo e stabilimenti balneari (art. 29, Dl 18; art. 84, co.5 e 6, Dl 34)	Ai dipendenti stagionali nel settore turismo, senza pensione o reddito di lavoro dipendente, e ai lavoratori in somministrazione nei medesimi settori, senza pensione o reddito di lavoro dipendente o Naspi, è riconosciuta dall'Inps un'indennità non tassata mensile di 600 euro per marzo e per aprile, nonché di 1.000 euro per maggio in caso di cessazione non volontaria del rapporto di lavoro tra l'1.1.2019 e il 17.3.2020.
18	Indennità operai agricoli a tempo determinato (art. 30, Dl 18; art. 84, co.7, Dl 34)	Agli operari agricoli a tempo determinato non titolari di pensione, che nel 2019 lavorato almeno 50 giornate, è riconosciuta dall'Inps un'indennità di 600 euro per marzo e 500 euro per aprile.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

19	Indennità altri lavoratori stagionali, intermittenti, occasionali, venditori a domicilio (art. 84, co.8 e 9, Dl 34)	È riconosciuta dall'Inps un'indennità mensile non tassata di 600 euro per aprile e per maggio ai seguenti lavoratori, non titolari di altro lavoro dipendente o pensione che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro causa Covid 19: a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato non volontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo; b) lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; c) lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e senza contratto al 23 febbraio 2020 d) incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
20	Indennità lavoratori dello spettacolo (art. 38, Dl 18; art. 84, co.10 e 11, Dl 34)	È riconosciuta dall'Inps un'indennità mensile non tassata di 600 euro per marzo, aprile e maggio agli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, non titolari di rapporto di lavoro dipendente o di pensione, con reddito 2019 non superiore a 50.000 euro e almeno 30 contributi giornalieri versati o reddito non superiore a 35.000 euro e almeno 7 contributi giornalieri versati.
21	Indennità collaboratori sportivi (art. 96, Dl. 18; art. 98, Dl 34)	È riconosciuta da Sport e Salute spa un'indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio ai titolari di rapporti di collaborazione con società e associazioni sportive dilettantistiche, con modalità attuative determinato con decreto ministeriale entro il 26 maggio 2020.
22	Indennità COLF (art. 85, Dl 34)	Ai lavoratori domestici, non conviventi col datore di lavoro, non titolari di pensione o altro reddito di lavoro dipendente, è riconosciuta, per aprile e per maggio 2020, un'indennità mensile di 500 euro (non cumulabile con quelle indicate nei precedenti riquadri o col Rem), se hanno in essere, al 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali. Le domande possono essere presentate attraverso la piattaforma Inps o presso gli Istituti di Patronato, previa dotazione di un PIN rilasciato dall'Inps o una identità SPID almeno di livello 2, o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
23	Fondo per il reddito di ultima istanza: indennità per professionisti ordinistici e lavoratori a tempo scaduti (art. 44, Dl. 18; art. 78, Dl 34)	I professionisti iscritti a Casse di previdenza, non titolari di reddito di lavoro dipendente a tempo indeterminato o di pensione, possono presentare dal 1° al 30 aprile alle rispettive Casse domanda per il riconoscimento di un'indennità di 600 euro per il mese di marzo se hanno chiuso la partita Iva dal 23 febbraio al 31 marzo, se nel 2018 hanno conseguito un reddito fino a 35.000 euro (con restrizioni all'attività), o compreso tra 35.000 e 50.000 euro con riduzione comprovata di almeno il 33% del reddito nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 a causa dell'emergenza sanitaria. L'indennità è riconosciuta anche ai dipendenti a tempo che scadono in questo periodo. La medesima indennità di 600 euro è riconosciuta anche per i mesi di aprile e maggio anche se per le condizioni e i requisiti di accesso occorrerà attendere l'emanazione di uno specifico decreto e le istruzioni delle varie casse di previdenza.
24	Premio al lavoro svolto non in modalità agile (art. 63, Dl 18 – ris. 17/E, circ. 8/E, ris. 18/E, circ. 11/E)	Ai dipendenti con reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro spetta un premio non tassato, per il mese di marzo 2020, riconosciuto nella retribuzione di aprile, pari a 100 euro da rapportare ai giorni di lavoro svolti (ferie, malattia e permessi non sono considerati) non in modalità agile nel predetto mese rispetto a quelli contrattualizzati, indipendentemente se full o part time. L'anticipazione effettuata dai sostituti di imposta è recuperata con mod. F24, cod. 1699, senza limiti.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
071-142-080
Telpress
Servizi di Media Monitoring

2. MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI E FAMIGLIE *a cura di Marco Rubino*

	Tema	Misure
	2.1. Contributi a fondo perduto	
25	Contributo a fondo perduto a favore di imprese, lavoratori autonomi e agricoltori con ricavi non superiori a 5 milioni di euro (Art. 25, Dl 34)	A imprese, lavoratori autonomi e agricoltori, titolari di partita IVA, che, alternativamente: ∞ ad aprile 2020 hanno registrato una diminuzione di oltre 1/3 del fatturato e dei corrispettivi conseguiti ad aprile 2019; ∞ hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019; ∞ hanno domicilio fiscale o sede operativa nel territorio dei comuni i cui stati di emergenza (per es. perché colpiti da eventi sismici, alluvionali, ecc.) erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato d'emergenza Covid-19, spetta un contributo a fondo perduto, non imponibile, calcolato sulla differenza tra il fatturato e i corrispettivi di aprile 2020 e quelli di aprile 2019, secondo le seguenti percentuali: ∞ 20% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 fino a € 400.000; ∞ 15% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000; ∞ 10% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a € 1.000.000 e fino al limite di 5 milioni. In ogni caso il contributo è riconosciuto nella misura minima di € 1.000 per le persone fisiche e € 2.000 per gli altri soggetti (per es. società e anche ETS, con riferimento all'attività commerciale eventualmente svolta). Sono esclusi dal contributo: ∞ i soggetti la cui attività risulta cessata alla data di presentazione della richiesta dello stesso; ∞ lavoratori dipendenti e professionisti iscritti alle casse di previdenza previste per le professioni ordinistiche (Cassa Forense, Cnpadc, Cassa del Notariato, Inarcassa, ...); ∞ professionisti e lavoratori autonomi che hanno diritto a percepire l'indennità di cui all'art. 27, Dl 18 (v. sopra n. 15); ∞ lavoratori dello spettacolo che hanno diritto a percepire l'indennità di cui all'art. 38, Dl 18 (v. sopra n. 20)
26	Contributo a fondo perduto a favore dei beneficiari di «Resto al Sud» (Art. 245, Dl 34)	Con l'art. 1 del Dl n. 91/2017 era stata attivata la misura agevolativa denominata «Resto al Sud» a favore di giovani imprenditori e professionisti (di età compresa tra 18 e 45 anni) residenti nelle regioni del Sud (nonché nelle regioni del Centro Italia colpite dai recenti eventi sismici), consistente in finanziamenti coperti per il 35% da contributi a fondo perduto e per il restante 65% sotto forma di prestiti a tasso zero erogati da istituti di credito. Ai beneficiari della predetta misura viene ora riconosciuto un contributo pari a: ∞ € 15.000 a favore di lavoratori autonomi e liberi professionisti; ∞ € 10.000 a favore di ciascun socio, fino a un importo massimo di € 40.000 per singola impresa. Per ottenere il contributo i beneficiari devono: ∞ aver completato il programma di spesa finanziato con la misura agevolativa; ∞ possedere i requisiti attestanti il corretto utilizzo delle agevolazioni; ∞ aver adempiuto, al momento della domanda, agli oneri di restituzione della rate del finanziamento bancario di cui sopra. Le domande devono essere inviate sulla piattaforma Invitalia.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

2.2. Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

	Premesse e disposizioni comuni (art. 26, Dl 34)	Subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea in tema di aiuti di Stato, sono previste le specifiche misure di rafforzamento patrimoniale a favore di società di capitali e società cooperative aventi sede legale in Italia, indicate nei successivi nn. 27, 28 e 29, a condizione che: ∞ nel periodo d'imposta 2019 abbiano conseguito ricavi (calcolati singolarmente o su base consolidata se appartenenti a un gruppo) superiori a € 5 milioni (10 milioni per poter accedere al «Fondo Patrimonio Pmi» di cui al successivo n. 83) e fino a 50 milioni; ∞ a causa dell'emergenza Covid-19 abbiano subito nei mesi di marzo e aprile 2020 una riduzione complessiva pari ad almeno il 33% dei ricavi (calcolati singolarmente o su base consolidata se appartenenti a un gruppo) rispetto agli stessi mesi del 2019; ∞ abbiano deliberato ed eseguito a far data dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento, integralmente versato (per un importo minimo di € 250.000 per poter accedere alla misura di cui al successivo n. 29). Per usufruire delle misure relative al credito d'imposta sulle perdite (v. oltre n. 27) e per accedere al «Fondo Patrimonio Pmi» (v. oltre n. 29) la società beneficiaria: ∞ al 31 dicembre 2019 non doveva rientrare nella categoria delle «imprese in difficoltà»; ∞ deve presentare una situazione contributiva e fiscale regolare; ∞ deve essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia, urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e di salvaguardia dell'ambiente; ∞ non deve aver ricevuto e successivamente non rimborsato aiuti di stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea; ∞ non deve trovarsi nelle condizioni ostative previste dal Codice Antimafia (art. 67, dlgs n. 159/2011); ∞ i relativi amministratori, soci e titolari effettivi non devono essere stati condannati in via definitiva negli ultimi cinque anni per reati di evasione fiscale che abbiano determinato l'interdizione dai pubblici uffici. I benefici fiscali di cui ai nn. 27 e 28 sono tra loro cumulabili ma, in ossequio ai limiti posti dalla Commissione Europea con Comunicazione del 19.3.2020 e successive modificazioni (c.d. Temporary Framework) l'ammontare complessivo lordo delle misure di aiuto, sommate ad altre ulteriori misure di aiuto consistenti in sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili e agevolazioni fiscali contemplate dal punto 3.1 del Temporary Framework non può eccedere l'ammontare di € 800.000 per singola società. Criteri e modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta di cui ai nn. 27 e 287 saranno stabiliti con decreto del Ministro

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
071-142-080
Telpress
Servizi di Media Monitoring

27	Credito d'imposta sui conferimenti in denaro per aumento del capitale sociale (art. 26, co. 4 - 7, Dl 34)	Ai soggetti che effettuano dal 19 maggio conferimenti in denaro (ai quali dovrebbero essere assimilate le rinunce a crediti di natura finanziaria) a capitale sociale (e, si ritiene, anche a titolo di riserva sovrapprezzo) nelle imprese aventi dimensioni e caratteristiche indicate nelle premesse, spetta un credito d'imposta del 20%, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato effettuato il conferimento e in quelle successive fino a completo utilizzo, ovvero in compensazione per il pagamento di altre imposte e contributi, anche in deroga agli attuali limiti d'importo compensabile. L'ammontare massimo del conferimento su cui calcolare il credito d'imposta non può eccedere € 2.000.000; inoltre, l'agevolazione spetta nei limiti indicati della certificazione ricevuta dalla società conferitaria, che attesta il non superamento dei limiti previsti dal Temporary Framework (v. le suindicate disposizioni comuni), ovvero, se tale limite fosse stato superato, l'ammontare effettivo del credito d'imposta riconoscibile. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che: 1) la partecipazione riveniente dal conferimento sia mantenuta fino al 31 dicembre 2023; 2) prima di tale data non vengano distribuite riserve da parte della società (la violazione di tale condizione fa decadere il beneficio e determina l'obbligo di restituzione del credito d'imposta utilizzato dal contribuente, unitamente agli interessi legali). Il credito d'imposta non è viceversa riconosciuto a favore di società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, a società sottoposte a comune controllo, a società collegate con la conferitaria, ovvero da questa controllate. Il credito d'imposta spetta anche per gli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri della Ue o in Paesi appartenenti allo SEE e, inoltre, è riconosciuto anche nel caso in cui l'investimento avvenga attraverso quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr)
28	Credito d'imposta sulle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto (art. 26, co. 8, Dl 34)	A seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, alle società aventi dimensioni e caratteristiche indicate nelle premesse, oltre agli specifici requisiti ivi indicati (non essere classificate come «imprese in difficoltà», ecc.), è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale e comunque entro i limiti previsti dal Temporary Framework (v. sopra premesse). Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione per il pagamento di altre imposte e contributi a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione relativa all'effettuazione dell'investimento, anche oltre i vigenti limiti di utilizzo. La distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società fa decadere il beneficio e determina l'obbligo di restituzione dell'importo, unitamente agli interessi legali

071-142-080
Telpress Servizi di Media Monitoring
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

29	«Fondo Patrimonio Pmi» (art. 26, co. 12, Dl 34)	È istituito il «Fondo Patrimonio Pmi» gestito da Invitalia SpA, che può sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, nei limiti della propria dotazione (pari a 4 miliardi di euro per il 2020), obbligazioni e titoli di debito («Strumenti Finanziari») emessi dalle società che, oltre ad avere le dimensioni, gli specifici requisiti indicati nelle premesse (non essere classificate come «imprese in difficoltà», ecc.) e le altre caratteristiche ivi indicate: i) abbiano conseguito nel 2019 ricavi superiori a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni; ii) abbiano deliberato ed eseguito un aumento di capitale in denaro di importo pari o superiore a € 250.000; iii) abbiano un numero di occupati inferiore a 250 persone. Il Fondo può sottoscrivere Strumenti Finanziari per un ammontare massimo pari al minor importo tra: ∞ tre volte l'aumento del capitale sociale in denaro; ∞ il 12,5% dell'ammontare dei ricavi 2019. Tuttavia, qualora la società sia beneficiaria di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica ovvero di aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati di cui ai punti 3.2 e 3.3 del Temporary Framework, la somma degli Strumenti Finanziari emessi e sottoscritti dal Fondo, degli importi garantiti e dei prestiti agevolati non può superare il maggiore tra: ∞ il 25% dei ricavi 2019; ∞ il doppio dei costi del personale del 2019; ∞ il fabbisogno di liquidità della società per i 18 mesi successivi alla concessione della misura, come autocertificato dal legale rappresentante della stessa società. Gli Strumenti Finanziari devono essere rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione (con facoltà della società di rimborsarli anticipatamente decorsi tre anni), gli interessi maturano con periodicità annuale e sono dovuti in unica soluzione alla data del rimborso. La società emittente si deve inoltre impegnare a: ∞ non deliberare o effettuare, fino al rimborso degli Strumenti Finanziari, distribuzioni di riserve, acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso dei finanziamenti soci; ∞ destinare il finanziamento a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi localizzati in Italia; ∞ fornire al Gestore del Fondo (Invitalia SpA) un rendiconto periodico al fine di consentire la verifica degli impegni assunti. Con decreto interministeriale (Mef e Mise) verranno definite caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento e degli Strumenti Finanziari, nonché gli obiettivi al cui conseguimento potrà essere accordata una riduzione del valore di rimborso degli Strumenti Finanziari stessi

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
071-142-080
Telpress
Servizi di Media Monitoring

2.3. Moratorie per Pmi e professionisti

	Disposizioni comuni	Possono accedere le micro, piccole e medie imprese (Pmi - con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui attivo totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro), inclusi i professionisti, aventi sede in Italia, che non abbiano esposizioni deteriorate, in particolare rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni. Per usufruire delle agevolazioni è necessario presentare, anche via pec, un'autocertificazione (ex art. 47, DPR 445/2000) di aver subito carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da Covid-19. Le banche possono offrire ulteriori forme di moratoria, quali quelle previste dall'Accordo per il credito 2019, come modificato da un primo Addendum del 6 marzo 2020 e da un secondo Addendum del 22 maggio 2020 che, tra l'altro, ha esteso la convenzione anche in favore delle grandi imprese che autocertifichino di essere state danneggiate dal «Covid19» (v. oltre n. 46).
30	Divieto revoca affidamenti (art. 56, co. 2, lett. a, Dl 18)	Divieto di revoca, totale o parziale, fino al 30 settembre 2020 degli importi accordati relativi ad aperture di credito e ad anticipazioni su crediti, sia per la parte utilizzata, sia per quella non ancora utilizzata, esistenti al 29.2.2020 o, se successivi, al 17.3.2020
31	Moratoria rimborso prestiti non rateali (art. 56, co. 2, lett. b, Dl 18)	Il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 è posticipato, senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni, insieme agli eventuali elementi accessori (es. garanzie)
32	Moratoria rate mutui e canoni leasing (art. 56, co. 2, lett. c, Dl 18)	Moratoria sino al 30 settembre per il pagamento delle rate di mutui e altri finanziamenti rateali (compresi i leasing), con conseguente allungamento del piano di rimborso, senza applicazione di nuovi o maggiori oneri e con allungamento automatico della garanzia del Fondo Pmi. La sospensione si applica anche ai finanziamenti e alle operazioni di leasing finanziario concessi ai sensi della «Nuova Sabatini»
33	Prima casa: sospensione dei mutui per l'acquisto e delle procedure esecutive (art. 54 e 54 ter, Dl 18; Dm Mef 25.3.20; art. 12 Dl 23)	Fino al 17 dicembre 2020 (e fino al 9 gennaio 2021, per mutui in ammortamento da meno di un anno) lavoratori autonomi (co. co.co. iscritti alla gestione separata Inps) e liberi professionisti che autocertifichino di aver perso, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020, e precedente la domanda, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato medio giornaliero superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, possono inoltrare richiesta di accesso al Fondo di solidarietà per mutui prima casa (c.d. «fondo Gasparrini») per ottenere la sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate del mutuo sulla prima casa non superiore a 400.000 euro. Non è richiesta la presentazione della dichiarazione Isee. La domanda è compatibile con il Fondo di garanzia per la prima casa Fino al 31 ottobre sono sospese le esecuzioni per il pignoramento immobiliare dell'abitazione principale
34	Moratoria finanziamenti imprese esportatrici (art. 58, Dl 18)	Con riferimento ai mutui concessi alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale (Dl N. 251/1981, conv. L. n. 394/1981), può essere disposta la sospensione fino a 12 mesi del pagamento per capitale e interessi delle rate in scadenza nel 2020 con allungamento del piano di ammortamento per un periodo corrispondente

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
071-142-080
Telpress
Servizi di Media Monitoring

1.	**MISURE PER IL LAVORO** ***a cura di Stefano Verna***
1.1.	Ammortizzatori sociali
1.2.	Misure di sostegno dei lavoratori
1.3.	Indennità ai lavoratori
2	**MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO PER IMPRESE, E PROFESSIONISTI** ***a cura di Marco Rubino***
2.1.	Contributi a fondo perduto
2.2.	Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni
2.3.	Moratorie per Pmi e professionisti

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
071-142-080
Telpress
Servizi di Media Monitoring

Pensione di scorta, le strade per aumentare le adesioni

di Carlo Giuro

Tra le priorità che vanno perseguite in un ripensamento più ampio del sistema di welfare nel dopo Covid 19 c'è un rilancio della previdenza complementare. Va evidenziato che i riflessi della pandemia sull'andamento dell'economia si ripercuotono in maniera forte anche sulla rivalutazione annuale delle pensioni in maturazione di coloro che rientrano nell'applicazione del metodo di calcolo contributivo perché il coefficiente utilizzato è parametrato all'andamento del pil italiano. Una nuova tegola di non poco conto sulle aspettative pensionistiche delle giovani generazioni, già penalizzate da carriere spesso discontinue e ritardati ingressi nel mercato del lavoro.

La previdenza complementare diviene allora sempre più importante anche in ottica di diversificazione del rischio previdenziale. Secondo le ultime rilevazioni della Covip alla fine di marzo 2020 il numero di posizioni nelle forme pensionistiche complementari è di 9,185 milioni; la crescita nel primo trimestre, 68 mila unità (+0,7%), è stata limitata rispetto ai trimestri precedenti. Pur nella consapevolezza che si tratta di un buon punto di partenza va ricordato, così come sottolinea la stessa Autorità di vigilanza nella sua ultima Relazione annuale dello scorso anno, che occorre stimolare un nuovo salto di paradigma per favorire una maggiore inclusione previdenziale di categorie come i giovani, le donne, i dipendenti del pubblico impiego, i lavoratori delle piccole e medie imprese. Nel sistema previdenziale italiano esistono già meccanismi di incentivazione sia dal punto di vista normativo (silenzio assenso) sia contrattuale (adesione contrattuale applicata in dieci fondi pensione negoziali). Ma non bastano. Tra le diverse proposte di rilancio ci sono per esempio quella dei sindacati di prevedere una nuova finestra di silenzio assenso o ancora quella di Assoprevidenza che ha suggerito di introdurre l'adesione obbligatoria alla previdenza complementare stabilita dai contratti collettivi, con versamento al fondo pensione sia del contributo del datore, sia del contributo del lavoratore sia del tfr. Fatta salva, precisava l'Associazione, la facoltà di rinuncia da parte di ogni singolo lavoratore, nel rispetto del principio di volontarietà di iscrizione. Di forte interesse anche l'esperienza maturata sulla base della contrattazione collettiva delle adesioni contrattuali.

È una modalità di adesione a previdenza complementare che deriva da una previsione inserita nel Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) che introduce a favore di tutti i lavoratori dipendenti, cui si applica, il versamento di un contributo da parte del datore di lavoro al fondo pensione contrattuale di riferimento; il versamento iscrive in modo automatico il lavoratore. Al momento è diffusa in una serie di fondi negoziali tra cui vanno ricordati Prevedi, Cooperlavoro, Fondapi, Byblos, Astri, Eurofer, Solidarietà Veneto, Previambiente, Priamo. La Covip nella rilevazione statistica a marzo 2020 evidenzia proprio come l'incremento maggiore in termini di adesioni è stato registrato dal fondo Prevedi, rivolto ai lavoratori del settore edile.

Tra le proposte di rilancio vi sono poi anche quelle legate a un irrobustimento della leva fiscale soprattutto a beneficio delle giovani generazioni. Si cita a tal proposito il suggerimento della Covip di valutare l'opportunità di valorizzare schemi di incentivazione fiscale dei contributi che prevedano la possibilità di riportare ad anni di imposta successivi i benefici che non si sono utilizzati in una fase di incapienza fiscale per effetto di redditi ridotti. Va ancora riportata la proposta dell' Ania di azzerare l'onere fiscale sopportato dalle forme pensionistiche complementari nella fase dell'investimento delle risorse per i giovani di età inferiore ai 35 anni e l' ampliamento della soglia di deducibilità, ai fini dell'Irpef, dei contributi versati dall'iscritto nell'interesse dei famigliari fiscalmente a carico. Da guardare con interesse anche le esperienze estere come il Nest inglese e la recente riforma irlandese. Il livello di copertura previdenziale complementare in Irlanda è particolarmente basso: le stime indicano che solo il 35% circa dei dipendenti del settore privato aderisce al sistema. A fine ottobre 2019, pertanto, il governo irlandese ha approvato gli elementi chiave di un nuovo sistema di risparmio pensionistico a contribuzione definita basato su meccanismi di iscrizione automatica. Il sistema sarà operativo a partire dal 2022. (riproduzione riservata)

Peso:30%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
075-115-080
Telpress
Servizi di Media Monitoring

MAXI-RISPARMIO/3 Di fronte al moltiplicarsi delle incertezze la liquidità degli italiani è aumentata. Ma nel tempo questa scelta non paga. Ecco invece quanto può rendere investire questo denaro nei fondi integrativi

Il frutto della previdenza

di **Paola Valentini**

La crisi farà salire le richieste per il meccanismo previdenziale detto Quota 100, che sta diventando un altro ammortizzatore sociale per chi è vicino alla pensione e ha perso il lavoro. Una situazione nella quale si sono trovati molti lavoratori che all'improvviso hanno dovuto fare i conti con chiusure delle attività, aziende in gravi difficoltà e conseguente perdita o decurtazione della retribuzione. L'emergenza sanitaria del Covid-19 ha anche insegnato, ai più imprudenti, che bisogna cercare di essere il più previdenti possibile per non farsi trovare scoperti quando scoppiano shock improvvisi. E questo vale non soltanto per le aziende o per il settore pubblico, ma anche per la gestione della propria situazione economica. Lo sanno bene le famiglie italiane che per timore di affrontare un periodo di emergenza finanziaria hanno aumentato il risparmio parcheggiato sui conti nelle settimane della crisi. Già a fine 2019, come rileva la Banca d'Italia nella sua ultima Relazione annuale, erano parcheggiati tra conti e liquidità 1.460 miliardi di euro. E quest'anno, stando ai dati Abi, i depositi sono saliti di altri 30 miliardi soltanto nel corso di marzo ed aprile, nel pieno della pandemia del coronavirus.

Una scelta che rassicura nel breve termine ma che potrebbe rivelarsi poco efficiente nel lungo periodo.
E qui entra in gioco la previdenza complementare perché permette di diminuire l'incertezza di uno dei periodi nei quali per definizione le incognite sono maggiori, ovvero la fase successiva al pensionamento. L'obiettivo è quello di mantenere un tenore di vita il più possibile simile a quello dell'attività lavorativa. E iniziare presto permette di sfruttare il fattore tempo per aumentare il montante contributivo. Proprio per capire quanto può fruttare un investimento in un fondo pensione rispetto all'ipotesi di tenere i risparmi depositati sul conto corrente Progetica, società indipendente di pianificazione finanziaria, ha calcolato per *MF-Milano Finanza* capitale e rendita a fine carriera di un lavoratore che avesse aderito per tempo a uno strumento di previdenza complementare.

Sono state fatte a questo riguardo tre simulazioni. La prima calcola quale rendita integrativa vitalizia potrebbero ottenere dei 30-40-50enni che investissero, rispettivamente 100, 200 e 300 euro al mese fino al momento della pensione, in linee a basso e a medio-alto rischio. «Abbiamo evidenziato l'indice di efficienza, pari al rapporto tra la somma delle rendite attese a vita media e la somma dei versamenti al netto del beneficio fiscale, per meglio comprendere le dinamiche per i cinquantenni altrimenti leggerebbero che versando 300 euro ne ottengono di meno: il motivo risiede naturalmente nel diverso orizzonte temporale di versamenti e rendite», spiega Andrea Carbone, partner di Progetica. I risultati mostrano come sempre che tempo e mercati sono, soprattutto nel lungo periodo, un prezioso alleato per integrare la propria pensione. Ad esempio un trentenne con un contributo mensile al fondo pensione di 100 euro, al momento di lasciare l'attività a 65 anni e cinque mesi, secondo la normativa attuale, otterrebbe, con un'adesione a una linea a rischio basso, una rendita vitalizia mensile netta di 135 euro (indice di efficienza del 152%) e di 209 euro scegliendo una linea a maggior contenuto di rischio, con un indice di efficienza del 237%.

«**Inoltre per sollecitare** il tema dei denari bloccati sul conto corrente abbiamo mostrato l'evoluzione del risparmio parcheggiato senza rivalutazioni ed eroso dall'inflazione. Qui abbiamo stimato un'inflazione all'1,26% in base a un'elaborazione probabilistica. I numeri mostrano come, sia al netto che al lordo dell'eventuale beneficio fiscale, la differenza sia evidente, soprattutto per i più giovani», aggiunge Carbone. Per omogeneità di confronto Progetica ha considerato il caso in cui il lavoratore possa ottenere dal fondo a fine attività il 100% del capitale al posto dell'opzione 50% capitale e 50% rendita: una condizione che non sempre si può verificare, ma che è sempre applicabile attraverso la Rita (ovvero la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, una somma a rate che si può chiedere al fondo pensione quando si è vicini alla cessazione dell'attività).

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
075-115-080
Telpress
Servizi di Media Monitoring

Soprattutto per i più giovani, c'è una differenza potenzialmente superiore al 100%.
Ad esempio, il trentenne del caso precedente si ritroverebbe sul conto poco più di 34,9 mila euro a 65 anni e cinque mesi, mentre i suoi 100 euro al mese, se versati in un fondo, potrebbero produrre un capitale di 41.200 euro nel caso avesse scelto un comparto a rischio basso e 64.100 euro in uno a rischio medio-alto, con una differenza tra conto e fondo che arriva all'84%. Per un quarantenne il capitale al pensionamento (65 anni) nel caso di 200 euro accantonati al mese sul conto sarebbe di 53,4 mila euro, mentre nel fondo salirebbe a 56 mila euro per il profilo a rischio basso e di quasi 77 mila euro per l'alto rischio, il 44% in più. E questo nell'ipotesi di assenza di benefici fiscali legati alla possibilità di dedurre i contributi versati nel limite annuo di 5.164 euro l'anno (come è il caso ad esempio dei lavoratori autonomi con regime agevolato). Considerando la deducibilità, la distanza tra i due capitali aumenta. Per il trentenne si arriva al 116% (34,9 mila euro contro 52,6 mila euro per la linea a rischio basso e 75,5 mila euro per il rischio medio alto), per il quarantenne all'80% (53,4 mila euro a fronte di 75,2 mila euro nel profilo meno rischio e 96 mila euro in quello a maggior contenuto azionario) e per il cinquantenne al 61% (61,1 mila euro del conto si confrontano con gli 83 mila euro del fondo a rischio contenuto e a 98,1 mila euro per quello più volatile).

Tra l'altro «queste sono le stime effettuate con un'inflazione tendenziale all'1,26%. Se invece i prezzi dovessero salire del 2,5% il montante si ridurrebbe di oltre un terzo», afferma Claudio Grossi, partner di Progetica. Uno scenario non del tutto improbabile, visto quanto sta accadendo in queste settimane complicate, dove alle incertezze sanitarie si sommano le incertezze sulle prospettive lavorative. «Per tutti coloro che hanno la possibilità di accantonare o continuare ad accantonare, un piano di previdenza integrativa può aiutare a costruire un futuro più sereno», aggiunge Carbone. Non a caso nelle settimane della crisi e della maggiore ricerca di protezione Azimut ha registrato un aumento delle sottoscrizioni dei fondi pensione, mentre Fineco per raggiungere direttamente i risparmiatori ha avviato il collocamento di fondi in modalità totalmente digitale. E nel primo trimestre 2020, nonostante la situazione difficile, gli iscritti ai fondi pensione sono saliti ancora, anche con un ritmo inferiore rispetto ai trimestri precedenti. I dati Covip segnalano nei tre mesi un incremento dello 0,67% (68 mila unità) del numero di posizioni in essere presso le forme pensionistiche complementari a quota 9,185 milioni; questo numero include chi aderisce contemporaneamente a più forme e il totale degli iscritti può essere stimato in 8,325 milioni. Il patrimonio a fine marzo 2020 è pari a circa 180 miliardi di euro, in calo da fine 2019 del 2,3% per via delle turbolenze dei mercati dato che nel periodo e in particolare dalla seconda metà di febbraio i listini di tutto il mondo hanno accusato pesanti perdite. Ma di fronte a questi ribassi i fondi pensione hanno comunque dato prova di reggere all'urto dell'epidemia. I fondi negoziali hanno perso il 5,2, il 7,5 e il 12,1%, rispettivamente, i fondi aperti e i pip (piani individuali pensionistici) di ramo III (polizze che investono in fondi), caratterizzati in media da una maggiore esposizione azionaria.

Per le gestioni separate di ramo I (polizze concentrate sulle obbligazioni), che contabilizzano le attività a costo storico e non a valori di mercato e i cui rendimenti dipendono in larga parte dalle cedole incassate sui titoli detenuti, il risultato è stato positivo (0,4%). «Valutando i rendimenti su orizzonti più propri del risparmio previdenziale, l'impatto della crisi appare più limitato», afferma la commissione di vigilanza sui fondi pensione presieduta da Mario Padula. Nei dieci anni e tre mesi da inizio 2010 a fine marzo 2020, il rendimento medio annuo composto è stato del 3% i fondi negoziali e i fondi aperti e del 2,4% per i Pip di ramo III; restano pari al 2,5% i prodotti di ramo I. La rivalutazione del tfr che resta in azienda e non viene versata ai fondi nello stesso periodo si conferma inferiore e pari al 2%.
Il sistema ha mostrato una certa resistenza di base anche per quanto riguarda i flussi di contributi. «In ogni caso ci sono state iniziative volte a tener conto della situazione di difficoltà in cui possono versare le aziende di riferimento e che consentono a queste ultime ritardare il versamento dei contributi del datore di lavoro e del tfr relativi al primo trimestre», osserva Covip.

Una misura per andare incontro a interi settori messi in ginocchio dalla crisi provocata dalla pandemia che, secondo il Centro studi e ricerche Itinerari previdenziali (si veda intervista), produrrà oltre 1 milione di nuovi disoccupati. Per cui anche se Covip nel primo trimestre non rileva cambiamenti significativi di versamenti contributivi e di prestazioni, è molto probabile, prevede Itinerari Previdenziali, che nell'anno ci sia un aumento delle domande di anticipazioni ai fondi (si tratta della quota del 30% del proprio montante accumulato che può essere prelevato dal fondo senza dover indicare la motivazione) o dei riscatti, oltre a una possibile diminuzione dei flussi contributivi. Nel post Covid la priorità dell'Italia è il lavoro perché senza questo non c'è sistema di welfare che tenga. E rimandare è pericoloso.
(riproduzione riservata)

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
075-115-080
Telpress
Servizi di Media Monitoring

IL PATRIMONIO DEI FONDI PENSIONE HA RETTO ALLA CRISI

dati in milioni di euro

Tipologia	31/03/2020	31/12/2019	Var% mar.20/dic.19
Fondi pensione negoziali	53.746	56.136	-4,3%
Fondi pensione aperti	21.551	22.844	-5,7%
Pip nuovi	34.993	35.478	-1,4%
Fondi pensione preesistenti	63.500	63.513	-
Pip vecchi	7.000	7.064	-
TOTALE	180.877	185.121	-2,3%

Per i Pip nuovi di ramo I, i dati del 2020 sono in parte stimati. Per i fondi pensione preesistenti, i dati di marzo 2020 non sono ancora disponibili e sono posti pari a quelli di dicembre; per i Pip vecchi, i dati del 2020 sono posti pari a quelli della fine del 2019. Nel totale è compreso FondInps

Fonte: Covip

GRAFICA MF-MILANO FINANZA

IN AUMENTO GLI ISCRITTI ALLA PREVIDENZA INTEGRATIVA

dati in milioni di euro

Tipologia	31/03/2020	31/12/2019	Var% mar.20/dic.19
Fondi pensione negoziali	3.192.454	3.160.206	1,0%
Fondi pensione aperti	1.569.729	1.551.223	1,2%
Pip nuovi	3.437.320	3.419.541	0,5%
Fondi pensione preesistenti	650.000	650.709	-
Pip vecchi	354.000	354.108	-
TOTALE	9.185.285	9.117.495	0,7%

Per i fondi pensione preesistenti, i dati di marzo 2020 non sono ancora disponibili sono posti pari a quelli di dicembre 2019; per i Pip vecchi i dati del 2020 sono posti pari a quelli della fine del 2019. Nel totale si include FondInps. Sono escluse le duplicazioni dovute agli iscritti che aderiscono contemporaneamente a Pip vecchi e nuovi

Fonte: Covip

GRAFICA MF-MILANO FINANZA

I RENDIMENTI DEI FONDI PENSIONE A CONFRONTO CON IL TFR

Tipologia	1° trim. 2020 3 mesi	2019 1 anno	2017-2019 3 anni	2015-2019 5 anni	2010-2019 10 anni	2010-marzo 2020 10 anni e 3 mesi
FONDI PENSIONE NEGOZIALI	-5,2%	7,2%	2,4%	2,5%	3,6%	3,0%
FONDI PENSIONE APERTI	-7,5%	8,3%	2,4%	2,5%	3,8%	3,0%
PIP-GESTIONI SEPARATE	0,4%	1,6%	1,7%	2,0%	2,6%	2,5%
PIP-UNIT LINKED	-12,1%	12,2%	2,4%	2,8%	3,8%	2,4%
RIVALUTAZIONE TFR	0,4%	1,5%	1,7%	1,6%	2,0%	2,0%

I rendimenti dei fondi e dei pip sono al netto dei costi di gestione e dell'imposta sostitutiva; anche per il Tfr la rivalutazione è al netto dell'imposta sostitutiva. Per periodi pluriennali, i valori corrispondono ai rendimenti medi annui composti. I rendimenti dei comparti garantiti non incorporano il valore della garanzia. I rendimenti delle gestioni separate nel primo trimestre 2020 sono in parte stimati

Fonte: Covip

GRAFICA MF-MILANO FINANZA

QUANTO SI PUO' OTTENERE SBLOCCANDO I RISPARMI PARCHEGGIATI SUL CONTO

Stima della rendita integrativa e del capitale che si possono avere investendo in un fondo pensione

			Rischio basso		Rischio medio alto	
Età	Versamento mensile	Stima età alla pensione*	Stima rendita vitalizia mensile netta	Indice di efficienza	Stima rendita vitalizia mensile netta	Indice di efficienza
30	100 €	65 e 5	135 €	152%	209 €	237%
40	200 €	65 e 0	183 €	155%	251 €	213%
50	300 €	67 e 8	222 €	159%	280 €	200%

			Senza beneficio fiscale			
Età	Versamento mensile	Stima età alla pensione*	Capitale su conto corrente	100% capitale con rischio basso	100% capitale con rischio medio alto	Differenza massima %
30	100 €	65 e 5	34.904 €	41.262 €	64.194 €	+ 84%
40	200 €	65 e 0	53.495 €	56.060 €	76.912 €	+ 44%
50	300 €	67 e 8	61.170 €	58.402 €	73.571 €	+ 20%

			Con beneficio fiscale			
Età	Versamento mensile	Stima età alla pensione*	Capitale su conto corrente	100% capitale con rischio basso	100% capitale con rischio medio alto	Differenza massima %
30	100 €	65 e 5	34.904 €	52.602 €	75.534 €	+116%
40	200 €	65 e 0	53.495 €	75.203 €	96.055 €	+80%
50	300 €	67 e 8	61.170 €	83.026 €	98.195 €	+61%

*Età in anni e in mesi

Ipotesi:
Data di nascita ed inizio contribuzione: 1° giugno, carriera continua
Pensione > 2.8 volte l'assegno sociale
Crescita retribuzione passata: 1,5%
Crescita del PIL: 0,5%
Crescita speranza di vita: scenario ISTAT basso

Rischio basso: linea di investimento 100% JPM Emu
Rischio medio-alto: 30% JPM EMU - 70% MSCI World
Rendimenti stimati con metodologia Proxynetica al 50% di probabilità
Costi medi ISC fondi aperti, in funzione della durata
Coefficienti di trasformazione in rendita IPS55 TT0%
Tutti i valori di rendita sono al netto della fiscalità
Tutti i valori sono espressi in termini reali, al netto dell'inflazione

Fonte: Elaborazioni Progetica, società indipendente di consulenza in educazione e pianificazione finanziaria, assicurativa e previdenziale

GRAFICA MF-MILANO FINANZA

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
075-115-080
Telpress
Servizi di Media Monitoring

COMETA
Sezione:TEMI D'INTERESSE
MILANO FINANZA
Dir. Resp.:Roberto Sommella
Tiratura: 88.463 Diffusione: 54.587 Lettori: 50.680
Rassegna del: 30/05/20
Edizione del:30/05/20
Estratto da pag.:46
Foglio:1/1

Un tfr a due velocità

L'Inps prevede che le somme del Fondo di Tesoreria non possano andare ai fondi. L'operazione è invece possibile per le somme che restano in azienda

di **Carlo Giuro**

L'Inps di recente ha chiarito che non ritiene possibile il trasferimento alla previdenza complementare del trattamento di fine rapporto (tfr) maturato dai dipendenti di aziende che abbiano più di 50 dipendenti. Va infatti ricordato che in base alla normativa sul silenzio assenso nel caso in cui il dipendente entro il semestre decida di non aderire ai fondi pensione, non conferendo il proprio tfr, l'azienda lo manterrà al proprio interno solo se abbia meno di 50 dipendenti; nel caso di un maggior numero di lavoratori invece dovrà trasferirlo presso lo specifico Fondo di Tesoreria presso l'Inps, usufruendo di specifiche misure compensative per attenuare il costo della perdita di una significativa fonte di autofinanziamento. L'ente previdenziale sottolinea che il finanziamento del Fondo di Tesoreria ha luogo con modalità rispondenti al principio della ripartizione ed è alimentato da un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

Il contributo, al cui versamento sono tenuti i datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, è versato mensilmente dagli stessi datori di lavoro al Fondo. L'Inps evidenzia ancora come tale contributo assume la natura di contribuzione previdenziale con conseguente applicazione delle disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva. Viene ancora sottolineato che le prestazioni erogate dal Fondo sono soggette al generale principio di automaticità e, pertanto, nel calcolo delle stesse vanno considerati anche eventuali contributi omessi, purché ricompresi nell'ambito del vigente periodo prescrizionale.
Quindi il Fondo di Tesoreria è configurabile come una gestione di natura previdenziale per cui le quote di tfr versate soggiacciono al regime della indisponibilità, ferme restando le ipotesi di pagamento anticipato del tfr versato al Fondo di Tesoreria nei casi e nei limiti normativamente previsti. Si ritiene anche che l'istituto della portabilità delle quote di tfr pregresse non possa trovare applicazione qualora tali quote siano accantonate a Fondo di Tesoreria. Più nello specifico l'ordinamento vigente non prevede che il lavoratore possa esercitare la facoltà di trasferire il tfr pregresso dal Fondo di Tesoreria al fondo di previdenza complementare al quale, successivamente, ha scelto di aderire.
Va invece ricordato, per i dipendenti di aziende con meno di 50 dipendenti come la Covip, con due risposte a un quesito nel 2009 e nel 2014, ha invece ritenuto possibile il trasferimento del tfr maturato, anche alla luce della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.70/E del 18 dicembre 2007 che ha fornito un chiarimento poi confermato anche in via normativa dalla legge finanziaria per il 2008.
Il versamento del trattamento di fine rapporto pregresso costituisce allora, laddove consentito, una importante possibilità di finanziamento aggiuntivo della posizione di previdenza complementare per tutti i lavoratori aderenti che hanno precedentemente maturato il tfr in azienda. Lo sottolinea il Mefop in uno specifico approfondimento in cui sottolinea in particolare che in considerazione del versamento in neutralità di imposta è offerta una valida alternativa alla contribuzione volontaria eccedente il plafond di deducibilità, soprattutto per quei soggetti che, pur vicini alla data del pensionamento, non hanno ancora provveduto a crearsi un solido e congruo strumento di previdenza complementare.
In base all'articolo 19, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, infatti, le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche complementari non si considerano fiscalmente come anticipazioni. Solo al momento della liquidazione, prosegue il Mefop, le prestazioni vengono assoggettate a tassazione. (riproduzione riservata)

Peso:36%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
075-115-080
Telpress
Servizi di Media Monitoring

PLUS24
Dir. Resp.:Fabio Tamburini
Tiratura: 122.133 Diffusione: 82.260 Lettori: 783.000

LE CIFRE IN BALLO | LA SETTIMANA

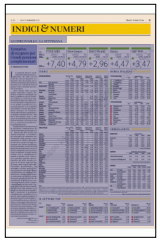

Peso:94%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

066-666-080

Tentativo di recupero per i fondi pensione complementari

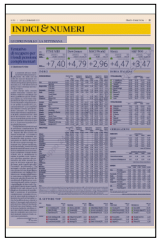

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
066-666-080
Telpress
Servizi di Media Monitoring

di **Gianfranco Ursino**

La pandemia affossa i rendimenti dei fondi pensione negoziali, che sulla scia dei crolli dei mercati finanziari evidenziano tutti una perdita nei risultati conseguiti nei primi quattro mesi del 2020. Nell'ultimo mese di aprile c'è stato comunque un tentativo di recupero.

Come emerge dalla consueta analisi trimestrale condotta dall'Ufficio Studi di Consultique per Plus24 (pubblicata questa settimana a pagina 22), ad accusare maggiormente il colpo al 30 aprile scorso sono in primis i comparti azionari con perdite in media del 5,41%, con una punta del -9,03% registrata dal comparto Crescita, prevalentemente azionario, di FondAereo, forma di previdenza complementare di piloti, assistenti di volo e altri lavori del trasporto aereo. A fine marzo la media delle perdite di tutte le linee azionarie a tre mesi era pari al 10,1%. In un mese le perdite si sono quindi dimezzate.

Negli ultimi mesi sui siti dei fondi di previdenza complementare dei vari professionisti, per la prima volta - rispetto alle altre recenti crisi vissute sui mercati - si è assistito a un susseguirsi di comunicati sull'andamento della gestione. Senza nascondere le criticità e diffondendo allo stesso tempo messaggi rassicuranti circa l'attento monitoraggio del portafoglio, i vertici dei fondi pensioni negoziali hanno cercato di far leva soprattutto su un'avvertenza per scongiurare i temuti riscatti: «Finché non si smobilizzano le somme, la perdita è solo "teorica", ed è opportuno guardare alla performance del fondo tenendo presente un orizzonte temporale medio lungo, quale è quello tipico dell'accumulo previdenziale». Un messaggio veicolato quasi all'unisono da tutte le forme di previdenza complementare per spiegare che i ribassi sono virtuali e temporanei e si trasformano in effettive perdite monetarie solo per gli aderenti che smobilizzano le posizioni per anticipazioni, riscatti, cambio comparto o trasferimento ad altro fondo. Pertanto, salvo esigenze improrogabili, l'invito rivolto agli aderenti era di evitare per il momento di smobilizzare la posizione di previdenza complementare e attendere il recupero di valore degli investimenti. E dai primi riscontri arrivati dalla Covip, che ha diffuso da poco i dati al 31 marzo, il messaggio agli aderenti è arrivato forte e chiaro: le fuoriuscite dai fondi sono state limitate, anche se la stessa Authority sottolinea come i dati relativi al primo trimestre siano in continuità e per avere i numeri puntuali, fondo per fondo, occorre ancora attendere.

gianfranco.ursino@ilsole24ore.com
@g_ursino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

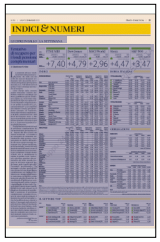

Peso:94%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
066-666-080
Telpress
Servizi di Media Monitoring

INDICE	FTSE MIB	Dow Jones	MSCI World	Stoxx	S&P 500
DATI IN PERCENTUALE – Variazione % da inizio anno	−21,93	−10,13	−8,48	−14,52	−5,57
DATI ASSOLUTO – Valore indice	18.351,16	25.646,39	536,17	355,47	3.050,92
DATI IN PERCENTUALE – Variazione % della settimana	+7,40	+4,79	+2,96	+4,47	+3,47

INDICI

BORSE MONDIALI

		PREZZO/UTILE (1) ULTIMO	PREZZO/UTILE (1) MEDIA 10 ANNI	DIVIDENDO/PREZZO (2) ULTIMO	DIVIDENDO/PREZZO (2) MEDIA 10 ANNI	REND AZIONI/OBBLIGAZ. (3) ULTIMO	REND AZIONI/OBBLIGAZ. (3) MEDIA 10 ANNI	VOLATILITÀ ANNUAL. (4) ULTIMO	VOLATILITÀ ANNUAL. (4) MEDIA 10 ANNI	RENDIM ANNUO ULT. 10 ANNI(5)
Usa	Dow Jones Ind.	21,50	17,20	2,37	2,47	6,98	2,54	46,87	16,99	9,55
	S&P 500	23,30	19,10	1,87	2,06	—	—	43,63	17,05	10,62
Regno Unito	FTSE 100	13,73	16,69	4,91	3,79	52,63	3,23	35,17	16,03	1,69
	FTSE 350	13,75	16,60	4,71	3,62	—	—	34,90	15,70	2,31
Germania	Dax index	14,90	14,40	3,10	3,05	−15,96	7,22	38,06	19,29	3,27
Italia	Comit 30	15,90	16,20	4,06	4,26	4,16	2,01	38,24	21,69	−0,32
	Comit Global	13,34	16,63	—	—	—	—	—	18,01	2,25
Francia	Cac 40	17,60	16,70	2,32	3,47	—	4,18	38,15	20,16	3,11
Giappone	Nikkey 500	18,51	19,17	2,56	2,04	—	12,46	24,54	18,74	10,14
	Topix	16,20	15,30	2,49	2,02	—	—	25,77	20,08	−2,50
Canada	Tsx Composite	16,30	17,40	3,31	2,91	11,19	2,90	43,30	14,77	2,57
Belgio	Bel 20	14,40	19,10	2,07	3,16	138,36	3,20	44,38	19,29	−0,29
Danimarca	Kfx	26,70	19,60	1,50	2,18	−16,15	4,78	24,52	16,93	10,71
Svezia	Affarsvandn Gen	19,40	15,70	2,52	3,54	−284,16	5,28	31,08	16,89	7,28
Olanda	Aex Index	17,80	16,20	2,46	3,34	−21,43	5,20	34,36	17,25	3,82
Irlanda	Ireland-DS-Market	16,00	20,30	0,81	1,26	−73,60	1,72	35,21	18,17	7,26
Spagna	Ibex 35	17,20	15,20	4,49	4,29	10,11	2,32	39,21	20,89	0,07
Singapore	Straits Times	9,61	11,76	4,80	3,10	12,39	4,08	28,58	13,28	−1,61
Malaysia	Kuala Lumpur SE Emas	18,60	17,00	3,68	3,12	2,53	1,92	19,03	9,50	1,81
Hong Kong	Hang Seng	9,41	11,73	4,07	3,49	17,71	5,14	26,44	18,02	1,83
Filippine	Philippines SE Comp.	12,80	19,60	2,33	1,92	1,13	1,00	38,00	17,62	6,51
Thailandia	Bangkok SET	18,98	17,24	3,82	3,18	3,79	1,96	36,23	16,09	6,20

INDICI PAESI

	PREZZO/UTILE (1) ULTIMO	PREZZO/UTILE (1) MEDIA 10 ANNI	DIVIDENDO/PREZZO (2) ULTIMO	DIVIDENDO/PREZZO (2) MEDIA 10 ANNI	REND AZIONI/OBBLIGAZ. (3) ULTIMO	REND AZIONI/OBBLIGAZ. (3) MEDIA 10 ANNI	VOLATILITÀ ANNUAL. (4) ULTIMO	VOLATILITÀ ANNUAL. (4) MEDIA 10 ANNI	RENDIM ANNUO ULT. 10 ANNI(5)
World	18,30	16,30	2,47	2,57	—	—	32,92	13,68	5,33
America	23,40	19,60	1,91	2,15	—	—	43,75	16,84	9,40
Europa	15,30	14,90	3,12	3,27	—	—	34,71	18,40	2,26
Far East	14,90	14,30	2,70	2,34	—	—	22,97	13,49	3,09
Pacifico	14,80	14,10	2,89	2,64	—	—	22,86	13,92	3,19
Argentina	7,80	11,50	2,91	2,54	—	—	52,13	33,26	27,59
Australia	16,20	16,70	4,12	4,33	6,95	1,92	37,52	15,31	2,75
Austria	9,80	15,20	4,20	2,85	−90,86	4,99	38,34	17,60	0,34
Brasile	16,70	14,10	4,11	3,68	0,79	0,64	51,95	21,73	3,81
Cile	13,90	17,90	4,53	3,10	2,11	1,16	33,84	13,47	−1,93
Cina	10,50	9,00	2,25	3,55	3,79	3,15	27,23	22,26	0,46
Corea Sud	17,00	13,10	2,33	1,58	4,39	2,73	33,00	16,39	2,70
Finlandia	17,60	16,90	3,59	4,14	−67,11	4,95	34,23	19,27	3,81
Grecia	9,80	11,90	3,28	2,35	4,67	0,84	45,06	34,62	−15,67
India	18,30	19,80	1,87	1,45	0,81	0,65	36,04	15,92	5,02
Indonesia	14,60	18,60	3,75	2,29	0,87	0,73	35,91	18,62	5,24
Italia	12,90	16,50	3,04	3,57	5,12	1,98	40,13	22,17	0,53
Messico	15,90	18,70	3,53	2,04	1,80	1,86	22,03	12,25	2,99
Norvegia	30,40	14,50	4,36	4,13	5,10	3,37	33,61	18,15	3,66
N. Zelanda	22,20	18,20	3,32	3,97	6,34	1,60	25,63	9,73	9,71
Portogallo	17,90	15,70	4,82	4,55	10,44	1,40	33,02	18,52	−3,10
Russia	6,30	7,00	8,26	4,35	2,67	1,72	33,43	18,49	6,32
Sud Africa	12,30	17,30	4,08	3,19	1,05	0,69	39,39	17,97	5,09
Svizzera	19,80	19,40	2,88	3,05	−11,14	17,44	27,13	14,61	4,95
Taiwan	16,80	15,10	4,24	3,65	12,40	5,66	25,61	15,38	4,81
Turchia	9,20	10,40	2,01	2,61	0,95	0,91	37,59	21,75	9,22

Note:
(1) L'ultimo p/u inferiore alla media degli ultimi 10 anni è un segnale di sottovalutazione. **(2)** L'ultimo dividendo/prezzo superiore alla media degli ultimi 10 anni è un segnale di sottovalutazione. **(3)** Il rendimento azionario è il rapporto utile per azione/prezzo. Il rendimento obbligazionario è il rendimento a scadenza del titolo di Stato a 10 anni del Paese di riferimento. L'ultimo rapporto rendimento azionario/rendimento obbligazionario superiore alla media degli ultimi 10 anni è un segnale di sottovalutazione. **(4)** La volatilità degli ultimi 6 mesi superiore alla media degli ultimi 3 anni è un segnale di tensione dei prezzi e di mutamento di scenario. **(5)** In valuta locale.
FONTE: elaborazione Ufficio Studi del Sole 24 Ore e Thomson Reuters Datastream (dati al mercoledì)

BORSA ITALIANA

I TITOLI MIGLIORI

		VARIAZIONE (%) SETT.	1 MESE	3 MESE	1 ANNO
1	C. Valtellinese	33,98	21,85	−25,91	−8,00
2	S. Ferragamo	24,76	15,04	−9,03	−34,85
3	Tesmec	23,70	11,54	−23,01	−43,26
4	Autogrill	20,32	15,45	−30,41	−44,05
5	Grandi Viaggi	19,89	13,20	−12,55	−40,53
6	Biesse	19,58	14,47	−21,22	−31,61
7	Mondo TV	19,11	20,83	23,02	119,48
8	Unicredit	18,84	6,05	−33,57	−24,85
9	Cembre	17,93	14,38	−22,62	−13,29
10	Lazio	16,92	26,67	−17,39	25,41

I TITOLI PEGGIORI

		VARIAZIONE (%) SETT.	1 MESE	3 MESI	1 ANNO
1	Poligrafica S.F.	−5,61	−2,05	−10,63	2,14
2	Diasorin	−4,77	8,80	77,37	94,54
3	Landi Renzo	−4,41	41,30	−19,95	−42,98
4	Bastogi	−4,19	1,40	−11,76	−5,02
5	D'Amico	−2,98	−20,65	4,27	5,86
6	Tas	−2,50	−8,77	−10,34	−1,27
7	Beghelli	−2,30	−6,34	−10,99	−28,27
8	Biancamano	−2,08	−3,29	−5,24	−0,84
9	Caleffi	−2,01	−12,57	−23,96	−47,86
10	Irce	−1,32	−4,78	−12,57	−16,71

OBBLIGAZIONI

INDICI MTS

	VARIAZIONE (%) SETT.	3 MESI	6 MESI	1 ANNO
Generale	+1,16	−1,63	−0,42	+7,27
BoT	0,00	−0,04	−0,10	−0,09
CcT	+0,90	−0,79	−0,62	+4,15
BTp	+1,31	−1,84	−0,42	+8,33
CTz	+0,09	−0,06	−0,04	+0,51

FONTE: MTS Markets

EUROPA

	RENDIMENTI OBBLIGAZIONARI 6 MESI	1 ANNO	2 ANNI	3 ANNI
Titoli di Stato Italiani	0,07	0,19	0,39	0,59
Campione di Obbligazioni	0,12	0,23	0,39	0,43

FONTE: Banco di Desio e della Brianza

MONDO

		RENDIMENTI OBBLIGAZIONARI 12 MESI	3 ANNI	5 ANNI	10 ANNI	30 ANNI
Usa	Tit. Stato	0,17	0,21	0,32	0,67	1,43
	Tassi Swap (1)	0,30	0,28	0,38	0,66	0,96
Germania	Tit. Stato	−0,59	−0,66	−0,63	−0,44	—
Italia	Tit. Stato	0,08	0,56	0,90	1,48	2,43
Francia	Tit. Stato	−0,52	−0,54	−0,42	−0,05	0,71
Euro	Tassi Swap (1)	−0,23	−0,30	−0,28	−0,12	0,02
Giappone	Tit. Stato	−0,16	−0,17	−0,13	—	0,49
	Tassi Swap (1)	−0,02	−0,05	−0,05	0,03	0,27
Uk	Tit. Stato	0,03	−0,03	−0,01	0,19	0,61
	Tassi Swap (1)	0,32	0,27	0,31	0,41	0,42

Note:
(1) Tassi swap calcolati rispetto al parametro variabile semestrale, tranne i tassi swap Usd calcolati rispetto al Libor 3mesi.
FONTE: a cura di Intesa Sanpaolo - Direzione Studi e Ricerche

IL SETTORE TOP

INDICI	FINANZA	VAR. (%) SETT.	INDUSTRIA	VAR. (%) SETT.	BENI IMMOBILI	VAR. (%) SETT.	BENI VOLUTTUARI	VAR. (%) SETT.	INFORMATICA	VAR. (%) SETT.
I MIGLIORI	1 Cr Valtellines(IT)	+33,98	1 Melrose Ind(GB)	+36,05	1 Unibail Rodam We(NL)	+22,83	1 Ovs Spa(IT)	+35,68	1 Barco(BE)	+15,01
	2 M&G Plc(GB)	+24,28	2 Easyjet(GB)	+28,74	2 Inmob Colonial(ES)	+14,36	2 Melia Hotels Int(ES)	+34,30	2 Novabase Sgps(PT)	+14,34
	3 Bper Banca(IT)	+19,46	3 Tesmec(IT)	+23,70	3 Brookfield Pr(CA)	+13,36	3 Salvat Ferragamo(IT)	+24,76	3 Sesa(IT)	+13,36
I PEGGIORI	1 Hsbc Holdings(GB)	−3,65	1 Poligraf.S.Faust(IT)	−5,61	1 Restart(IT)	−3,07	1 Prosus(NL)	−7,89	1 Shopify Inc(CA)	−6,64
	2 Prudential(GB)	−2,87	2 Tinexta(IT)	−4,44	2 Cia(IT)	−0,90	2 Landi Renzo(IT)	−4,41	2 Nexi(IT)	−2,77
	3 Lond Stock Exch(GB)	−1,29	3 Bastogi(IT)	−4,19	3 Daito Tr Const(JP)	+2,45	3 Giglio(IT)	−1,15	3 Piteco(IT)	−2,60

Gruppo 24 ORE RISERVATA

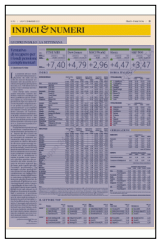

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
066-666-080
Telpress
Servizi di Media Monitoring